



**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

**RICORSO EX ART.414**

**ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC**

PER: la sig.ra **FUSCO ANNA MARIA** nata il 25.03.1968 a Capua (CE) – (c.f. FSCNMR68C35B715H) ed ivi residente alla via Porta Roma n. 211 rappresentata e difesa rappresentato dall'avv. **Izzo Giuseppe** (c.f.: ZZIGPP81M24D843MR) ed **Avv. Antimo Buonamano** (c.f. BNMNTM82E24D708U) all'avv. **Fausto Fusco** (c.f.: FSCFST82R26C034D) iscritti al foro di S. Maria c.v., giusta procura in calce al presente atto, domiciliato per l'occasione presso il nostro studio in Cellole (CE) Piazza Raffaello n. 18 dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 08231607722 oppure all'indirizzo (PEC): **studiolegaleizzo24@pec.it - avv.antimobuonamano@law.pec.it**

**CONTRO:**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** in persona del Ministro pro tempore, viale Trastevere 76, 00153 – Roma domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Napoli
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Napoli
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CASERTA-**, nella persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Napoli;
- **E NEI CONFRONTI I TUTTI I CONTROINTERESSATI**, coinvolti nel piano di mobilità s previsto per l'anno scolastico 2022/2023 per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 cpc, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza in calce al presente ricorso.

**OGGETTO:** procedura di mobilità di cui al CCNI per l'a.s. 2022/2023. Mancato accoglimento domanda di trasferimento in Provincia di Caserta- Mancato riconoscimento **PRECEDENZA** legge 100/1987 ART. 13 COMMA 1 PUNTO VI CCNL MOBILITÀ- **PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA**

## IN FATTO

- A.** La ricorrente è docente con contratto a tempo pieno ed indeterminato sottoscritto nell'anno 2021-2022 con il Ministero resistente, **ed** attualmente svolge la propria attività lavorativa presso IC di capua; **(doc.1)**
- B.** Il MIUR ai sensi dell'ordinanza n.45/2022 **(doc.2)** ha dettato la disciplina del Piano Straordinario di mobilità in applicazione del CCNI mobilità **(doc.3)**;
- C.** La domanda di mobilità **(doc.4)** per la scuola primaria per l'anno scolastico 2022/2023, in relazione alle operazioni di mobilità per l'anno 2022/2023, la domanda veniva convalidata dal sistema, e le venivano attribuiti **punti 60 (sessanta); (doc.5)**
- D.** Che la docente inseriva al **punto 35 della domanda di mobilità (cfr. doc.4)**, la precedenza “*Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista per i coniugi conviventi al personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza (art.13, comma 1 punto VI contratto mobilità)*”, ed allegava certificato rilasciato dal Ministero dell'Interno prot. 1090 del 15.03.2021; **(doc. 5-6)**
- E.** Che la docente Fusco Anna Maria ha rapporto di coniugio con il sig. Antonio Caputo trasferito d'ufficio con provvedimento 1091 del 15.03.2021 presso la sede di Capua; **(doc. 7-8)**
- F.** Che in data 17.05.2022 con prot. 7896 l'ufficio scolastico di Caserta pubblicava gli esiti dei trasferimenti per la classe di concorso Primaria, nel dettaglio docenti con punteggio inferiore alla ricorrente, ma con il riconoscimento di una precedenza sono stati trasferiti in provincia:

- AN - COMUNE \*\*\*\*\* CRISTIANO MARIA  
25/09/1977 \*\* TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE  
CEEE8A701E - DANTE ALIGHIERI-CURTI D228 - CURTI  
016 Prevista dal C.C.N.I. 59,50 MOVIMENTO A DOMANDA  
SCUOLA PRIMARIACB AN - COMUNE  
CBEE830015 - RIPALIMOSANI CAPOLUOGO H313 - RIPALIMOSANI  
005 TITOLARE SU SCUOLA
- AN - COMUNE \*\*\*\*\* D'ALTERIO GIUSEPPE  
28/06/1964 \*\* TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE  
CEEE89501Q - PIER DELLE VIGNE B362 - CAIAZZO  
012 Prevista dal C.C.N.I. 48,00 MOVIMENTO A DOMANDA  
SCUOLA PRIMARIATR AN - COMUNE  
TREE82202E - CICONIA (I.C. ORVIETO-MONT) G148 - ORVIETO  
012 TITOLARE SU SCUOLA

- AN - COMUNE \*\*\*\*\* DE MARTINO  
FRANCESCA 10/12/1982 \*\* TRASFERIMENTO  
INTERPROVINCIALE CEEE878012 - CASTEL VOLT.-VILL.AGRICOLO-  
D.D. C291 - CASTEL VOLTURNO 018 Prevista dal C.C.N.I.  
45,00 MOVIMENTO A DOMANDA SCUOLA PRIMARIA LT AN  
- COMUNE LTEE84402N - ELSA MORANTE A341 - APRILIA  
044 TITOLARE SU SCUOLA
- AN - COMUNE \*\*\*\*\* IMBEMBA CAROLINA  
17/01/1967 \*\* TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE  
CEEE8AJ01G - PIAZZA CARMINE -PIED.2- G596 - PIEDIMONTE  
MATESE 021 Prevista dal C.C.N.I. 30,00 MOVIMENTO A  
DOMANDA SCUOLA PRIMARIA IS AN - COMUNE  
ISEE82601L - FROSOLONE CAPOLUOGO D811 - FROSOLONE  
003 TITOLARE SU SCUOLA
- AN - COMUNE \*\*\*\*\* MARRANDINO FABIANA  
03/08/1974 \*\* TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE  
CEEE89501Q - PIER DELLE VIGNE B362 - CAIAZZO  
012 Prevista dal C.C.N.I. 39,00 MOVIMENTO A DOMANDA  
SCUOLA PRIMARIA MI AN - COMUNE  
MIEE8B4023 - PRIMARIA LUIGI GALVANI F205 - MILANO  
075 TITOLARE SU SCUOLA
- AN - COMUNE \*\*\*\*\* RUSSO CRISTINA  
01/08/1975 \*\* TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE  
CEEE82901R - PORTICO DICASERTA CENTRO-D.D.- G903 - PORTICO  
DI CASERTA 016 Prevista dal C.C.N.I. 48,00 MOVIMENTO A  
DOMANDA SCUOLA PRIMARIA RM AN - COMUNE  
RMEE819013 - REGINA ELENA H501 - ROMA 009  
TITOLARE SU SCUOLA
- AN - COMUNE \*\*\*\*\* ZAMPELLA LUISA 05/09/1967  
\*\* TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE CEEE878012 -  
CASTEL VOLT.-VILL.AGRICOLO-D.D. C291 - CASTEL VOLTURNO  
018 Prevista dal C.C.N.I. 42,00 MOVIMENTO A DOMANDA  
SCUOLA PRIMARIA RM AN - COMUNE

**G.** Che in data 17.05.2022 la docente inviava via email reclamo al mancato riconoscimento precedenza; (**doc.10**)

**H.** Che l'ufficio scolastico Provinciale pubblicava le disponibilità residue al termine delle operazioni di mobilità (**doc.11**) indicando che:

- **Posti disponibili per i trasferimenti interprovinciali n. 36:**
- **Disponibilità residue dopo la mobilità n. 57.**

**Da tele bollettino si evince che con il riconoscimento della precedenza indicata nel CCNI la docente potrebbe avere il trasferimento in provincia vista la disponibilità di posti**

Non v'è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto all'attribuzione del punteggio secondo le direttive impartite dal Ministero e, conseguentemente, all'assegnazione di una sede definitiva che tenga conto di detto punteggio corretto;

## **DIRITTO**

### **A. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO**

In via preliminare, appare opportuno precisare che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Infatti, l'oggetto della presente controversia riguarda l'attribuzione della sede di servizio definitiva a seguito e successiva alla sottoscrizione del contratto di lavoro all'atto dell'assunzione come si evince dallo stesso contratto all'uopo stipulato.

In sostanza può essere paragonata all'assegnazione del "posto di lavoro" nel settore privato che il datore di lavoro stabilisce con il lavoratore.

Infatti il contratto sottoscritto dalla ricorrente descrive il tipo di rapporto di lavoro e le norme che lo regolano, in esso richiamate già nella premessa ossia l'art. 25 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola.

Come si desume agevolmente trattasi di un contratto (sia pure per "accettazione") che stabilisce le uniche regole applicabili riportate dal vigente CCNL del Comparto scuola; pertanto non può che trattarsi di un diritto soggettivo perché il contratto ad oggi è in pieno svolgimento e la sua regolamentazione è stabilita esclusivamente dal vigente CCNL del Comparto scuola anche per la mobilità (trattasi di semplice trasferimento dal posto di sostegno alla disciplina) per coloro che ne hanno i titoli e le abilitazioni.

Anche il D. Lgs 165/01 demanda alla contrattualizzazione la mobilità interna ed esterna ai comparti del pubblico impiego.

Per di più esiste un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato, operante ante stipula del contratto di lavoro del personale della scuola (quindi ancora nella fase preliminare di individuazione del contraente) secondo il quale, anche per quanto attiene alle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli ed in particolare a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di “diritto soggettivo” poiché concerne una “richiesta” (all’inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. Anche la prerogativa di inserimento nella seppur avulsa graduatoria dell’insieme dei titoli per ottenere il trasferimento sia nella sede auspicata sia sulla disciplina prescelta (ovvero su entrambe le richieste avanzate) rappresentano una posizione di “diritto soggettivo” a veder riconosciuto il possesso di un valido requisito previsto dalla legge.

A tal fine, con un recente revirement giurisprudenziale, il Consiglio di Stato con alcune sentenze (**Consiglio di Stato, sezione VI, 12 marzo 2012, n. 1406 e 2 aprile 2012, n. 1953**) ha osservato che non appare sussistere la giurisdizione del giudice ordinario quando ad oggetto dell’impugnativa sia la stessa “regola ordinatoria posta a presidio dell’ingresso in graduatoria.” (C. Stato, VI, n. 1406/2012: principio affermato per l’impugnazione in primo grado del decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 recante norme per l’integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto).

Riprendendo quindi la distinzione tra atti di macro-organizzazione ed atti di micro-organizzazione, poi maggiormente approfondita, seppure sempre stringatamente, nella sentenza n. 1953 del 2012, viene infatti chiarita *“la riconducibilità della controversia a questioni del tutto diverse dal mero scorrimento di una graduatoria, essendo contestati i criteri di auto-organizzazione, in base ai quali l’Amministrazione ha individuato i requisiti per l’iscrizione alla medesima: requisiti, la cui individuazione implica esercizio di discrezionalità tecnica, con contrapposte situazioni di interesse legittimo dei diretti interessati.”*.

Pertanto, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, a fronte del quale la prospettazione di parte ricorrente è proprio la lesione di un diritto soggettivo all’inserimento, è attratta dalla giurisdizione del Giudice Ordinario competente a conoscere le questioni inerenti alle graduatorie ad esaurimento.

Peraltro, i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che *“sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell’attività esercitata dall’Amministrazione e tenuto anche conto dell’assenza di una procedura concorsuale in senso stretto”* (cfr. **TAR Lazio – SEZ. III, 3**

giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; TAR LOMBARDIA – SEZ. III, 13.03.2014, n. 629; TAR EMILIA-ROMAGNA, PARMA, SEZ. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).

Da ultimo, «*Le questioni relative al mero scorrimento delle graduatorie, coinvolgendo il diritto soggettivo all'assunzione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre le questioni in cui si controverte in ordine alla legittimità dell'esercizio del potere pubblico inerente alla decisione se indire un concorso o utilizzare una determinata graduatoria appartengono alla giurisdizione del g.a.*» (così TAR Puglia-Lecce, sez. II, 14.7.2016, n. 1154).

Premesso quanto sopra, occorre altresì precisare che, con il presente ricorso viene chiesto il prescritto rispetto del CCNI sulla mobilità.

## **B. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE**

Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto la ricorrente ha la sede di effettivo servizio, giusto l'art. 413 co. 5 c.p.c. che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni *“il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Si cita a tal proposito la sentenza **Cass. Civ. sez. lav., n. 21562 del 15.10.2007** laddove chiarisce che per “ufficio al quale il dipendente è addetto” deve intendersi *“la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni”* e ciò al fine, aggiunge la sentenza **Cass. Civ. sez. lav., n. 15344 dello 07.08.2004**, di *“garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria”*.

Il tribunale di Napoli investito della questione sulla competenza territoriale di una docente assegnata provvisoriamente ha così deciso che la competenza per territorio va determinata: *“secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., in relazione al luogo in cui si trovava l'azienda o la sua dipendenza ove il dipendente prestava servizio al momento della fine dell'incarico, intendendosi per tale la sede di effettivo servizio...(in tal senso cass civ n. 21562/'07). Invero, come osservato dalla Suprema Corte con pronuncia n. 3087/'17, “...il criterio di collegamento della “sede dell'ufficio” al quale il dipendente è o era addetto, ... è termine sicuramente indicativo di un rapporto di inserimento nella struttura organizzativa dell'amministrazione attraverso la quale vengono esercitate le specifiche finalità istituzionali, siano esse autoritative ovvero di erogazione di servizi, finalità che caratterizzano i rapporti di lavoro di pubblico impiego”*.

Si cita a tal proposito la sentenza **Cass. Civ., sez. lav., n. 21562 del 15.10.2007** laddove chiarisce che per “ufficio al quale il dipendente è addetto” deve intendersi *“la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni”* e ciò al fine, aggiunge la sentenza **Cass. Civ., sez. lav., n. 15344 dello 07.08.2004**, di *“garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria”*.

**C. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 100/87 COMMA 5 ARTICOLO 1  
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE CCNI TRIENNIO 2019/2022 ART. 13  
PUNTO I – VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI  
CONGRUA MOTIVAZIONE**

L'Amministrazione procedente ha errato laddove ha negato il diritto al trasferimento alla ricorrente, oggi formalmente impugnata e contestata.

La ricorrente, invero, non ha avuto il riconoscimento della precedenza pur avendola richiesta con tutti i presupposti.

Eppure la lettera della norma è chiara, atteso che il docente titolare di legge 100: ha diritto al trasferimento ad essere impiegato presso le amministrazioni site nelle sedi di servizio del coniuge.

La disposizione appena citata, indi, reca un particolare regime di favore da applicare anche a prescindere dall'esistenza di posti disponibili.

La legge 100/87, al comma 5 dell'articolo 1 recita infatti che *“il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina”*.

La locuzione: ha diritto ad essere impiegato non lascia spazio al potere amministrativo di valutare in modo autonomo.

A sua volta ART. 13 COMMA 1 PUNTO VI CCNL MOBILITÀ, così dispone: *“In base al disposto dell'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché i coniugi di coloro cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovino nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti, alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia letto domicilio e I I all'atto del collocamento in congedo, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune vicinore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Per fruire di tale*



*precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista dell'OM che regola i trasferimenti. I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze previste dall'O.M. sulla mobilità del personale scolastico. Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria.”*

Pertanto, al docente coniuge convivente del personale militare (o categoria equiparata) viene riconosciuta, nelle operazioni di trasferimento, la precedenza sia nei trasferimenti provinciali, sia in quelli interprovinciali, limitatamente alla provincia nel cui Comune sia stato trasferito il coniuge e purché la prima preferenza espressa nel modulo di domanda si riferisca a tale comune in cui il coniuge è stato trasferito d'autorità. È possibile indicare anche indicare preferenze relative a singole scuole del comune in cui il coniuge è stato trasferito d'ufficio ma è comunque obbligatorio indicare anche il codice del comune o sub comunale indipendentemente se si indichino o meno anche preferenze relative ad altri comuni. In mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, va indicata una preferenza relativa al comune viciniore o l'ambito nel quale è ricompreso il comune viciniore.

### **A CHI SPETTA LA PRECEDENZA**

La precedenza in parola spetta al coniuge convivente del personale militare. Con successive disposizioni (legge 402/87, legge 266/99, legge 86/2001) i benefici sono stati estesi ai coniugi del personale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia, degli ufficiali e sottoufficiali piloti di complemento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

### **LA CONVIVENZA FRA CONIUGI**

La prima condizione imposta dalla norma è la convivenza tra coniugi. Infatti, poiché la ratio della norma è quella di attenuare i continui disagi connessi ai repentini trasferimenti cui il militare può essere soggetto, è necessario che all'atto del trasferimento, il coniuge dello stesso sia con lui convivente (**Consiglio di Stato, sez. IV, 07/05/2007, n. 1974**). Per l' INPS (il messaggio n. 19583 del 2.9.2009) con il termine "convivenza" si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Come Specificato nel CCNI le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C. C.N.I..

Ciò Significa che le preferenze, contemplate dalla citata disposizione contrattuale sono indicate secondo un ordine di priorità vincolante per l'amministrazione.



La disposizione da ultimo citata reca un regime del particolare favore per il coniuge, impiegato di ruolo in una amministrazione statale, convivente del personale militare trasferito d'ufficio prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, prevedendo in suo favore un diritto sostanzialmente incondizionato ad essere impiegato presso la medesima amministrazione nella sede di Servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina "in soprannumero per comando" e, quindi anche a prescindere dall'esistenza dei posti disponibili.

Da qui indi la violazione di un diritto spettante alla ricorrente in aperta violazione di legge ed in eccesso di potere.

La giurisprudenza di merito nel merito dal **Tribunale di Bergamo sez. lavoro, sent. 8.03.2021 n.145**, nell'accogliere la domanda del dirigente scolastico, il Giudice del lavoro ha evidenziato come la giurisprudenza, ordinaria, amministrativa e costituzionale, relativamente alla disposizione di cui all'art. 17 della legge n. 266/99 ha pacificamente individuato la finalità dell'istituto del ricongiungimento del coniuge di militare trasferito, nella necessità di tener conto contemporaneamente di due diverse esigenze:

- da un lato, quella del buon andamento (art. 97 della Cost.) dell'amministrazione militare, la quale richiede un regime di più accentuata mobilità del rispettivo personale, per cui è previsto un "*trasferimento d'autorità*";
- dall'altro lato, l'esigenza di tutela dell'unità familiare (art. 29, secondo comma, della Cost.), che, in mancanza di tale istituto, per il militare e la sua famiglia risulterebbe compromessa, proprio a causa del particolare regime di mobilità che ne connota lo *status*.

Il ricongiungimento è, dunque, diretto a rendere effettivo il diritto all'unità della famiglia che, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 113 del 1998 e n. 28 del 1995), si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana.

Tale valore costituzionale può giustificare una parziale compressione delle esigenze di alcune amministrazioni (nella specie, quelle di volta in volta tenute a concedere il comando o distacco di propri dipendenti per consentirne il ricongiungimento con il coniuge), purché nell'ambito di un ragionevole bilanciamento dei diversi valori contrapposti, operato dal legislatore.

Nel considerare la legittimità di detta disposizione legislativa, rispetto al parametro dell'art. 97 della Costituzione, la Consulta ha evidenziato che la stessa deve essere valutata tenendo conto dei suoi effetti sul buon andamento della pubblica amministrazione complessivamente intesa, non già di singole sue componenti, isolatamente considerate (**Corte Costituzionale, 30/05/2008, n.183**).

Nel caso di specie, se è vero che l'istituto del ricongiungimento sottrae un dipendente ad un'amministrazione, è altrettanto incontestabile che esso attenua i disagi provocati dalla mobilità del dipendente di un'altra amministrazione.

In conclusione, respingendo la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla norma in questione, la Corte Cost. ha rilevato che, tenendo in dovuto conto sia il complesso dei valori costituzionali in considerazione, sia egli effetti che la norma produce sul buon andamento dell'amministrazione pubblica in generale, deve ritenersi che la scelta del legislatore, costituendo un bilanciamento non irragionevole delle esigenze e degli interessi che vengono in rilievo, non si pone in contrasto con l'art. 97 della Costituzione sotto il profilo del buon andamento.

A sua volta, la giurisprudenza ordinaria ha avuto modo di evidenziare che *“La convivenza dei coniugi, unico requisito richiesto all’ art. 17 della L. n. 266/1999 ai fini del trasferimento del coniuge, non deve essere intesa in senso statico e formalistico, dovendosi riferire piuttosto alla continuità sostanziale del progetto e della vita familiare comuni, non rilevando affatto la diversità delle sedi di servizio dei coniugi. La ratio della norma risiede, infatti, nella tutela effettiva dell’unità familiare, da ritenersi quale vero e proprio diritto fondamentale della persona umana”* (Corte Appello Milano, sez. lav., 21/10/2019, n.1558).

Ed ancora, la giurisprudenza amministrativa ha rimarcato che *“La finalità dell’istituto del ricongiungimento del coniuge di militare trasferito, previsto dalla disposizione dell’art. 17, l. n. 266 del 1999 impugnata, è di tenere conto contemporaneamente di due diverse esigenze: da un lato, quella del **buon andamento dell’amministrazione militare**, la quale richiede un regime di più accentuata mobilità del rispettivo personale, per cui è previsto un trasferimento d’autorità; dall’altro lato, **l’esigenza di tutela dell’unità familiare** che, in mancanza di tale istituto, per il militare e la sua famiglia risulterebbe compromessa, proprio a causa del particolare regime di mobilità che ne connota lo status. Il ricongiungimento è, dunque, diretto a rendere effettivo il diritto all’unità della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana. Tale valore costituzionale **può giustificare una parziale compressione delle esigenze di alcune Amministrazioni** (nella specie, quella di volta in volta tenute a concedere il comando o il distacco di propri dipendenti per consentirne il ricongiungimento con il coniuge), purché nell’ambito di un ragionevole bilanciamento dei diversi valori contrapposti, operato dal legislatore”* (T.A.R., Roma, sez. I, 05/11/2012, n. 9028, successivamente ribadita da T.A.R., Roma, sez. I, 2/10/2014, n. 10151). La giurisprudenza amministrativa ha inoltre chiarito che ai fini del ricongiungimento familiare non sia indispensabile un vincolo matrimoniale, essendo sufficiente la convivenza, dovendo interpretarsi la norma in conformità ai valori costituzionali di tutela della unità familiare, anche alla luce della giurisprudenza della CEDU. (T.A.R., Roma, sez. Seconda Ter, 27/09/2017, n. 9941).

Il Consiglio di Stato ha altresì puntualizzato che il dipendente coniuge di un appartenente alle forze armate trasferito d’ufficio ha un vero e proprio diritto soggettivo al ricongiungimento familiare (cfr. Cons. Stato Sezione VI, sent. 23/11/2004, n. 7686 [\[2\]](#), e Cons. Stato Sezione III, sent. 4/07/2011 n. 3992, e Cons. Stato Sezione VI, sent. 30/01/2020, n. 781).

Per la giurisprudenza amministrativa difatti, è compito dell'amministrazione di provenienza del dipendente, una volta ricevuta l'istanza di trasferimento per ricongiungimento al coniuge militare, o equiparato, trasferito d'autorità, accertare d'ufficio ed autonomamente se sussistano in altre sedi, condizioni tali da consentire la fruizione concreta del diritto sancito dall'art. 17 della L. 266/1999.

La giurisprudenza amministrativa, in sede consultiva, ha peraltro ritenuto che *“il diritto vada inteso nel senso che la sua applicazione non prescinde da ogni correlazione con le esigenze di organizzazione della pubblica amministrazione, che ha un potere discrezionale di valutare, di anno in anno, le esigenze del servizio”*, ai fini dell'adozione del provvedimento di trasferimento, di assegnazione provvisoria, o comunque di diversa utilizzazione nella stessa sede del coniuge comandato (**Consiglio di Stato sezione II 282/89, in senso contrario Tar Emilia Romagna – Parma n. 147/92, e Tar Abruzzo n. 89/1992, che valorizzano la previsione del trasferimento per ricongiungimento anche in soprannumero**).

È il dipendente, quindi, che attiva il procedimento presso l'amministrazione di provenienza, ma è quest'ultima che deve condurlo d'ufficio, in modo tale da realizzare, compatibilmente con le esigenze del servizio, l'interesse al ricongiungimento familiare canonizzato dalla legge.

Il Tribunale di Bergamo infine, non ha ritenuto ostativo al riconoscimento del beneficio nemmeno il vincolo triennale, previsto per i dirigenti di nuova nomina.

La natura di norma imperativa della disposizione di cui all'art.17 della legge n. 266/99 è evincibile dalla *ratio legis* della stessa, per come evidenziata anche dalla Corte Costituzionale nelle citate sentenze.

Detta norma si configura infatti quale disposizione di una *lex specialis* rispetto alle norme di carattere generale con esse eventualmente contrastanti, a maggior ragione laddove il bando del concorso per dirigente scolastico non si pone neppure in aperto contrasto con esse, ma semplicemente non indica tra le deroghe all'obbligo di permanenza la sussistenza di una situazione espressamente prevista dalla legge, qual è il diritto al ricongiungimento al coniuge militare trasferito d'ufficio, previsto in via generale (ed inderogabile) da una norma di legge superiore.

Il rilievo, anche costituzionale, come evidenziato dagli interventi della Consulta *in subjecta materia*, dei diritti tutelati dalla norma, rende palmare come quest'ultima costituisca norma imperativa, la cui violazione da parte di disposizioni di rango inferiore (come il bando di concorso) comporta la nullità di queste ultime e la loro conseguente disapplicazione da parte del Giudice ordinario.

Sulla deroga al vincolo triennale previsto dal bando di concorso, si erano già espressi il Tribunale di Cuneo (**ordinanza 7.08.2020**), il Tribunale di Verbania (**ordinanza 17.09.2020**) e il Tribunale di Ivrea (**ordinanza 16.10.2020**), che hanno evidenziato come la norma sub primaria, qual è il bando di concorso, deve necessariamente recedere rispetto a previsioni di rango legislativo di contrariotenenore, a maggior ragione laddove queste ultima siano poste a tutela di diritti costituzionalmente tutelati e, quindi, aventi natura imperativa.

**D. SULLA DISPONIBILITA' DEI POSTI E SULLA MANIFESTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 70 DEL DLGS 297/94 E CONSEGUENTE NULLITA' E DIRITTO ALLA DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL CCNI PER IL TRIENNIO 2022/2025.**

Il contingente utilizzato ai fini dei trasferimenti interprovinciali è stato dimezzato illegittimamente con conseguente nullità e relativo diritto alla disapplicazione del contratto collettivo e della pedissequa ordinanza in parte de qua.

E ciò in quanto i posti destinati alle immissioni in ruolo dovevano essere utilizzati ai fini della mobilità, **soddisfacendo così la domanda della ricorrente che è titolare di una precedenza prevista per legge** non derogabile dalla contrattazione collettiva.

Nella specie esaminando il bollettino dei posti residui per l'anno 2022 si evince che l'ufficio scolastico ha accantonato 57 posti per le nuove immissioni in ruolo.

Una deroga illegittima anche in considerazione della circostanza che il CCNI e gli atti ad esso connessi sono atti normativi inferiori rispetto al TU art. 470.

**Con decreti cautelari nn. 3053 del 23.4.2020 e 3165 del 24.4.2020 del Tar del Lazio sono state accolte le richieste di misure cautelari, alla luce dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3722/2019**, secondo cui nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni va attribuita prevalenza alla prima, ai sensi dell'art. 470, primo comma, del D.Lgs. n. 297/1994, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative: infatti, la norma esprime il principio della preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine ed in tali termini devono intendersi accolte le istanze cautelari. Questa gestione da parte del Ministero, quindi va contro il regolamento previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in cui è prevista la precedenza della mobilità rispetto alle immissioni. Concetto ribadito anche dalla Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017, che si è pronunciata sulla possibilità, nell'ambito del pubblico impiego, di applicabilità delle regole della mobilità prima di dar inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso”.

Indi nonostante siffatti disposti normativi, la contrattazione collettiva integrativa valevole per gli anni 2022/2025 ha eluso il principio di prevalenza dei trasferimenti interprovinciali sulle immissioni in ruolo.

Difatti dalla lettura dell'articolo 8 del CCNI si ricava che: per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali con evidente violazione del dato normativo che così invece recita in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.



All'evidenza, la contrattazione collettiva non implementa il dettato normativo, secondo cui le immissioni in ruolo devono essere compiute sui posti residuati all'esito della mobilità.

Ciò dimostra pertanto che ai posti disponibili indicati devono aggiungersi quelli illegittimamente sottratti in forza delle aliquote applicate dal CCNI a favore delle immissioni in ruolo.

#### **E. SULL'ALGORITMO IN GENERALE**

La ricorrente è vittima del **primo piano** di mobilità interprovinciale che ha demandato ad un algoritmo il trasferimento e l'elaborazione dei dati dei medesimi

**Tale attività, assorbita anche dall'impugnata ordinanza**, appare gravemente lesiva dei diritti della rappresentata Lamberta.

**La presente ordinanza altro non è che un richiamo alla precedente contrattazione confluita proprio nella mobilità 2019/2022.**

Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle garanzie procedurali che gli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato, tra l'altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario. 3.2.

Significativo sul punto, del resto è quanto sancito dal **Tar con recente sentenza N. 09226/2018 REG.PROV.COLL. N. 11241/2016 REG.RIC**, a mente della quale: *“Non è conforme al vigente plesso normativo complessivo e ai dettami dell'art. 97 della Costituzione, ai principi ad esso sottesi, agli istituti di partecipazione procedimentale definiti agli artt. 7, 8, 10 e 10 – bis della L. 7.8.1990, n. 241, all'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi sancito dall'art. 3, stessa legge, al principio ineludibile dell'interlocuzione personale intessuto nell'art. 6 della legge sul procedimento e a quello ad esso presupposto di istituzione della figura del responsabile del procedimento, affidare all'attivazione di meccanismi e sistemi informatici e al conseguente loro impersonale funzionamento, il dipanarsi di procedimenti amministrativi, sovente incidenti su interessi, se non diritti, di rilievo costituzionale, che invece postulano, onde approdare al corretto esito provvedimentale conclusivo, il disimpegno di attività istruttoria, acquisitiva di rappresentazioni di circostanze di fatto e situazioni personali degli interessati destinatari del provvedimento finale, attività, talora ponderativa e comparativa di interessi e conseguentemente necessariamente motivazionale, che solo l'opera e l'attività dianoetica dell'uomo può svolgere”*.

#### **F. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 30 DEL DLGS 165/2001 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE IN TEMA DI MOBILITA' VOLONTARIA**

Il MIUR continua a coniare atti di reclutamento dei docenti, ne è prova l'ultimo concorso straordinario bandito in data 2018 dal DL 87/18 (convertito in legge 96/18).



Non solo.

Il MIUR sta utilizzando le graduatorie di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili.

La Cassazione di contro, ha precisato che *“non sussiste un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale”*.

Il MIUR, quindi, sta coniano una mobilità contravvenendo al principio, confermato anche dalla Cassazione con sentenza del 2017, secondo cui rispetto allo scorrimento delle graduatorie ha priorità la mobilità volontaria.

In ossequio all'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 il MIUR ancor prima di bandire procedure di reclutamento avrebbe dovuto dare prevalenza alla modalità di copertura delle vacanze di organico mediante Mobilità.

La nostra Costituzione si rifà al principio di buon andamento sanciti dall'art. **97 Cost.**, al fine di realizzare economie di spesa – favorendo così il passaggio diretto di personale dipendente pubblico, a parità di inquadramento, tra diverse amministrazioni.

La mobilità interprovinciale dei docenti deve ritenersi estranea ai blocchi delle assunzioni nella pubblica amministrazione in quanto all'esito della sua realizzazione non vi è un vero e proprio aggravio di spesa per la P.A. globalmente considerata, posto che – pur variata l'amministrazione di appartenenza – il numero complessivo dei soggetti impiegati rimane lo stesso, trattandosi di strumento di gestione funzionale all'organizzazione complessiva della pubblica amministrazione.

Ne resta confermato un quadro normativo di assoluto favore per il passaggio di personale tra amministrazioni rispetto all'assunzione di nuovo personale, che non può non riflettersi anche sul rapporto tra ricerca di personale mediante mobilità volontaria e scorrimento delle graduatorie.

Anche in quest'ultimo caso infatti, pur trattandosi di procedure già espletate, rileva comunque la provvista “aggiuntiva” di nuove risorse umane, al contrario dell'altra modalità in cui la copertura dei posti si consegue attraverso un'ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio.

In conclusione, la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (**legge n. 246/2005**), al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l'amministrazione procedente.



#### **G. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUON FEDE.**

La parte ricorrente lamenta, infine, l'assoluta mancanza di trasparenza dell'Amministrazione nel compimento delle operazioni di mobilità: non è dato conoscere, infatti, per quale ragione ella, pur dotata di un punteggio elevato, possa essere valicata da colleghi con punteggio inferiore.

Da qui la totale violazione, oltre che degli artt. 462 e 463 del D.Lvo 297/94, delle norme sull'obbligo di trasparenza nell'azione della p.a. (legge 241/90 in primis) e dell'art. 97 Cost., disposizioni che, per quanto riguarda il pubblico impiego, si traducono nell'obbligo di buona fede nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.

#### **H. SULLA MANCANZA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ'.**

Con la metodologia coniata nell'atto impugnato, sicché e ad ogni modo, non è dato sapere su quali presupposti si fonderà l'assegnazione con l'individuazione delle sedi.

In merito si osserva che secondo le previsioni contrattuali l'Amministrazione deve considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza; l'ordine in cui vanno formate le graduatorie, quindi, deve essere dato dal più alto punteggio; - operando, invece, nel modo contestato l'individuazione della sede avverrà di fatto in modo sostanzialmente casuale, dipendendo dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente.

Occorre osservare, infatti, che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame non differisce da quanto normalmente avviene in materia di graduatorie concorsuali; - va, invero, applicato il principio di imparzialità di cui all'art.97 della Cost., fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore.

In merito si fa espresso richiamo: La procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (**Cass. 15212/2013**) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza che contrasta con i cardini di imparzialità e del buon andamento della P.A. (**Cons. di Stato, Sez.IV, sent.5611/2011**).

In conclusione, il *modus procedendi* appare illegittimo, in quanto la priorità all'ordine delle preferenze non scaturisce necessariamente dalle previsioni contenute nel CCNL. Per mero tuziorismo difensivo, si rileva che in punto di onere della prova spetta, in ogni caso, all'Amministrazione dare spiegazione di una deroga alla regola generale essendo in possesso di tutti i dati tecnici (**cfr. Corte di Appello di Firenze con la sentenza n.234/16**)

**P.Q.M.**





La ricorrente, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che il Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura del ricorrente, ***contrariis reiectis***, voglia così giudicare, previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica della docente Fusco e previa dichiarazione di nullità e/o disapplicazione:

1. Del mancato trasferimento comunicato e del mancato riconoscimento della precedenza di cui all'art. **ART. 13 COMMA 1 PUNTO VI CCNL MOBILITÀ** legge 100/87 e per l'effetto dichiarare il trasferimento della ricorrente con precedenza presso il Comune di Capua ove risiede il coniuge militare in virtù della legge 100/87 e del sistema delle precedenze come così delineato e argomentato in diritto
2. dell'art. 8 del CCNI valevole per il triennio 2022/2025 e dell'ordinanza n. 45 del 25 febbraio, per violazione dell'art. 470 comma 1 del DLGS 297/94 nella parte in cui non accantona i posti disponibili utili ai fini dei trasferimenti interprovinciali rispetto ai posti da destinare alle immissioni in ruolo, così provvedere:
3. **RITENERE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente ad essere assegnata con precedenza ad una delle scuole, comuni e province indicati con l'ordine di preferenza dal n. 1 al n. 15 della propria istanza di mobilità segnatamente ritenere e dichiarare nulli/illegittimi/annullare/disapplicare i bollettini dei trasferimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Caserta nella parte in cui non indicano il nominativo della ricorrente nei movimenti in uscita e nei movimenti in entrata;
4. **RITENERE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente alla precedenza ex art. 470, comma 1 del DLGS 297/1994.
5. Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre accessori come per legge con attribuzione ex art. 93 cpc in favore dei sottoscritti avvocati che ne sono creditori e antistatari

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore €26.000,00 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo è dovuto in misura pari a € 118.50.

Si allegano i documenti menzionati in narrativa, si comunica che gli allegati al presente ricorso superano la soglia prevista dei 30 mb, per cui si depositeranno successivamente.

Celle 07.07.2022

Avv. Giuseppe Izzo    Avv. Antimo Buonamano    Avv. Fusco Fausto

(firmato digitalmente)

**ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC**



Il sottoscritto Avv. Giuseppe Izzo avv. Antimo Buonamano avv. Fausto Fusco, che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

#### **PREMESSO CHE**

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio ai fini della Mobilità;
- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio acquisito del ricorrente;

#### **RILEVATO CHE**

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

#### **CONSIDERATO CHE**

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, "... Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il Tribunale di Roma ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (**ex multis Tribunale di Roma sez. Lavoro rg 207/15 Il presidente Mario Bresciano-TAR Lazio, Sez. III bis, ord. N9458/2014**)

#### **RILEVATO, INFINE, CHE**

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

[http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami\\_/2](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

**FA ISTANZA**



Affinché Codesto Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

**VOGLIA AUTORIZZARE**

La notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Miur;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Celle 14.05.2018

**Avv. Giuseppe Izzo**

**Avv. Antimo Buonamano**

**avv. Fausto Fusco**